



IMPOSTE INDIRETTE

La “nuova” comunicazione superbonus 2024 – 2025 ex D.L. 39/2024

di Leonardo Pietrobon

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Secondo quanto stabilito dall'[articolo 3, D.L. 39/2024](#), i soggetti che nel corso delle **annualità 2024 e/o 2025** hanno sostenuto e sostengono spese riferite a interventi di **riqualifica energetica e di natura antisismica**, ex [articolo 119 D.L. 34/2020](#), sono incisi di un **nuovo obbligo comunicativo**, rispettivamente:

- all'**ENEA**, per gli interventi di efficientamento energetico;
- al Portale Nazionale delle Classificazione Sismiche (c.d. "**PNCS**"), per gli interventi antisismici.

È doveroso segnalare sin da subito che **l'ambito applicativo del nuovo adempimento** riguarda esclusivamente **gli interventi “superbonus”**, ex [articolo 119 D.L. 34/2020](#), mentre **non riguarda gli interventi che consentono la fruizione dei bonus “ordinari”** (50%-65%-70%-75%-80% e 85%). Il riferimento normativo, infatti, è inequivocabile, in quanto viene previsto che **sono tenuti al citato adempimento** *“i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”* e *“i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020”*.

Il comma 3, del citato [articolo 3, D.L. 39/2024](#) stabilisce, ancora più in dettaglio, quali sono **i parametri che determinano l'obbligo di comunicazione**, quali:

- la **data a cui si riferisce il titolo edilizio**;
- e **dall'esecuzione delle opere**.

in particolare, premessa l'esecuzione di opere superbonus, **è necessaria la comunicazione** in commento, quando:

- **entro il 31.12.2023 è stata presentata la CILA-S**, ovvero l'istanza per l'acquisizione del



titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e alla stessa data i lavori non sono ancora conclusi;

- **dall'1.1.2024 è stata presentata la CILAS**, ovvero **l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Dal punto di vista sostanziale, i commi 1 e 2 prevedono, in relazione ad entrambe le tipologie di interventi superbonus (eco e sisma), **l'invio delle medesime informazioni**, quali:

- a) i **dati catastali** relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle **spese sostenute nell'anno 2024** alla data di entrata in vigore del presente decreto (30.3.2024);
- c) l'ammontare delle **spese che prevedibilmente saranno sostenute** successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli **anni 2024 e 2025**;
- d) le **percentuali delle detrazioni spettanti** in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il **contenuto, le modalità e i termini** delle comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolabili di efficientamento energetico e per gli interventi agevolabili antisismici sono stati, invece, definite con il **D.P.C.M. 17.9.2024**.

Ai sensi dell'articolo 1, viene previsto che i soggetti tenuti all'esecuzione dell'asseverazione energetica e dell'asseverazione sismica **sono tenuti alla comunicazione in commento**.

Di conseguenza, il **riferimento è ai tecnici abilitati alla trasmissione ENEA** delle asseverazioni di cui all'[articolo 119](#), comma 13, Lett. a), D.L. 34/2020, per gli **interventi energetici e ai professionisti incaricati della progettazione strutturale**, della direzione lavori e del collaudo statico per gli interventi antisismici.

Secondo quanto previsto, invece, dagli articoli 4 e 6 del citato D.P.C.M. 17.9.2024, i tecnici abilitati sono tenuti alla trasmissione delle già menzionate informazioni **secondo le seguenti modalità e scadenze**:

- per gli **interventi energetici**, le nuove informazioni **devono essere inviate congiuntamente all'asseverazione ENEA**, in quanto le medesime sono *“soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l'invio all'ENEA delle asseverazioni di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020”*;
- per gli interventi antisismici, per i quali i **lavori non sono conclusi alla data del 31.12.2023** oppure sono stati **avviati nel corso del 2024**, le nuove informazioni sono trasmesse al PNC **entro e non oltre il 31.10.2024** nel caso di SAL **approvati entro l'1.10.2024** ed **entro 30 giorni a partire dal giorno successivo** a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi, ossia per i SAL **successivi all'1.10.2024**.



Infine, secondo quanto previsto dal comma 5, dell'[articolo 3, D.L. 39/2024](#), l'omessa trasmissione delle nuove informazioni **comporta differenti effetti sanzionatori**, a seconda della data a cui si riferisce il titolo edilizi. Infatti:

- per gli **interventi la cui CILA-S o la richiesta per il rilascio del titolo per la demolizione e ricostruzione è presentata alla data del 29.3.2024**, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al citato D.L. 39/2024, comporta l'irrogazione di una **sanzione pari a euro 10.000**;
- per gli **interventi la cui CILA-S o la richiesta per il rilascio del titolo per la demolizione e ricostruzione è presentata dal 30.3.2024**, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al citato D.L. 39/2024, comporta la **decadenza dall'agevolazione fiscale, senza la possibilità di potere applicare** le disposizioni riferite alla **remissione in bonis**, di cui all'[articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012](#).